



Bruxelles, 11 marzo 2022
(OR. en)

7017/22

ENT 29
MI 177
COMPET 143
ENV 201
TRANS 132
IND 63
DELECT 39

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	ST 5740/22 + ADD 1 - C(2022) 0395 final
Oggetto:	Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 26.1.2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l'omologazione dei veicoli a motore relativamente ai registratori di dati di evento e per l'omologazione di tali sistemi come entità tecniche, e che ne modifica l'allegato II - Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato

1. Il 26 gennaio 2022 la Commissione ha presentato al Consiglio il progetto di regolamento delegato in oggetto conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, e all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2144 (regolamento sulla sicurezza generale dei veicoli, GSR)¹.

¹ Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1).

2. Il GSR prescrive che i veicoli a motore delle categorie M1 e N1 siano dotati di registratori di dati di evento a decorrere dal 6 luglio 2022 per i nuovi tipi di veicoli e a decorrere dal 7 luglio 2024 per tutti i nuovi veicoli.
3. Le procedure di prova e i requisiti tecnici dettagliati per l'omologazione dei tipi di veicoli per quanto riguarda i registratori di dati di evento sono soggetti alle disposizioni del regolamento ONU n. 160². Tale regolamento ONU dovrebbe essere aggiunto all'elenco delle prescrizioni applicabili di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 5, paragrafo 3, del GSR.
4. Le delegazioni avevano tempo fino al 2 marzo 2022 per sollevare obiezioni all'atto delegato, termine entro il quale una delegazione ha sollevato un'obiezione e nessuna delegazione ha formulato osservazioni.
5. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio di confermare, tra i punti senza dibattito di una delle prossime sessioni, che non si oppone al progetto di regolamento delegato figurante nel documento ST 5740/22 + ADD 1.

² Regolamento ONU n. 160 – Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il registratore di dati di evento (GU L 221 del 21.6.2021, pag. 15); regolamento ONU n. 160 – Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il registratore di dati di evento [2021/1215] Serie di modifiche 01 (GU L 265 del 26.7.2021, pag. 3).